

N. 3581

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LUBRANO di RICCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1998

Istituzione del tribunale di Giugliano

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che la legge 16 luglio 1997 n. 254, recante delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado e per una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, prevedeva anche il decongestionamento di alcuni grandi tribunali, fra cui quello di Napoli. È anche noto che il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non ha provveduto al decongestionamento dei grandi tribunali italiani, essendosi ravvisata l'opportunità di una più puntuale delega al Governo in una materia che è complessa e delicata. Si deve, infatti, rispondere non solo all'esigenza di decongestione ma anche a quella di rendere presente, effettivo e tempestivo il concreto esercizio della giustizia in modo che il cittadino possa essere garantito nei suoi diritti e che la collettività possa sentire la presenza dello Stato-giustizia sul territorio sì da rendere efficace l'azione di contrasto al clima di illegalità diffuso nel Paese.

È, dunque, evidente che questa è una occasione da non perdere non solo per decongestionare i grandi tribunali del Paese ma anche per razionalizzare, nel quadro e per gli obiettivi sopra sinteticamente delineati, il servizio della giustizia nei distretti delle Corti d'appello dove i grandi tribunali hanno sede.

Questo non significa, certamente, creare dei microtribunali, ma circondari di media grandezza che per funzionalità ed accessibilità da parte di operatori ed utenti rispondano alle esigenze sopra espresse.

Il fatto di dover bene utilizzare le strutture esistenti è indubbio criterio di contenimento della spesa; non è, peraltro, ammissibile ridurre tutto alle strutture esistenti quando il criterio del contenimento finanziario finisce per precludere quella razionale

dislocazione degli uffici rispondente ad oggettivi criteri di sana ed efficace amministrazione della giustizia.

In quest'ottica non deve apparire strano ma pienamente conseguenziale che la città di Giugliano in Campania, con l'unanimità del suo consiglio comunale, abbia deliberato di adibire una zona del suo amplissimo territorio - il più esteso in Campania dopo quello di Napoli - alla costruzione di un nuovo tribunale. Questo sarebbe situato al centro di tale vasto territorio e sarebbe, perciò, facilmente raggiungibile non solo dai cittadini di Giugliano - oltre centomila i residenti effettivi - attraverso l'asse viario detto degli «Americani» ed ora ristrutturato, ma anche dai cittadini delle altre zone dell'istituendo circondario che possono ben utilizzare le strade a scorrimento veloce del cosiddetto «asse mediano» nonché la variante della Domitiana.

L'istituendo tribunale di Giugliano inciderebbe in senso indubbiamente positivo razionalizzando l'intero sistema giudiziario della Corte d'appello di Napoli e così decongestionando Napoli, per un verso, con la sottrazione dei comuni di Giugliano, Marano di Napoli, Calvizzano, Melito, Mugnano, Qualiano e Villaricca (comuni tutti praticamente confinanti con quello di Giugliano e aventi le medesime caratteristiche socio-economiche) e, per altro verso, con l'aggregazione delle circoscrizioni di Pianura e di Chiaiano del comune di Napoli, confinanti con i comuni sopra indicati.

Non ha, infine, da sottacersi, anzi va rimarcato, che tutta la provincia di Napoli e quella di Caserta sono il luogo, purtroppo, di pluridecennale cultura della camorra, fenomeno che richiede risposte non solo sul piano della sicurezza ma anche della rapidità ed esemplarità dei processi.

Per una efficace amministrazione della giustizia in queste due province la nuova distribuzione auspicata da questo disegno di legge va accompagnata con l'utilizzazione, come tribunali, delle sedi già pretorili di Casoria e Pozzuoli con l'accoglimento, con opportune modifiche, anche delle proposte di legge atti Camera nn. 4745, 4834 e 4634.

Solo così si avrà una organica e adeguata ristrutturazione dei circondari giudiziari nelle province di Napoli e Caserta che nel panorama socio-giudiziario del Paese rappresentano una peculiarità, sia per i fenomeni di densità abitativa che per quelli di micro

e macro criminalità oltre che per la media di cause civili, non inferiore certamente a quella di analoghe province italiane.

La gravissima carenza di strutture giudiziarie, mezzi e risorse umane in queste due province ha certamente agevolato il processo disgregatore dal punto di vista sociale con evidenti conseguenze sul piano criminale e della giustizia civile. Tale carenza è imputabile ad una non adeguata politica giudiziaria. Occorre con urgenza recuperare; il problema va risolto con uno sguardo complessivo su Napoli e Caserta; per le altre tre province della Campania la situazione appare certamente più adeguata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel distretto di corte di appello di Napoli sono istituiti il tribunale di Giugliano e la procura della Repubblica presso il tribunale di Giugliano.

Art. 2.

1. Il tribunale di Giugliano ha giurisdizione sul territorio dei comuni di Calvizzano, Giugliano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano e Villaricca e delle circoscrizioni di Pianura e di Chiaiano del comune di Napoli.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad approvare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituito dalle tabelle A e B annesse al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico dei magistrati del tribunale di Giugliano e della procura della Repubblica presso lo stesso tribunale.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1 è altresì determinato l'organico del personale amministrativo degli uffici di cui al medesimo comma.

3. Alla definizione degli organici di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione degli organici del tri-

bunale di Napoli e della procura della Repubblica presso lo stesso tribunale.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, l'organico del tribunale di Napoli è determinato tenendo conto anche di quello già appartenente alla corrispondente pretura circondariale; l'organico della procura della Repubblica presso lo stesso tribunale è determinato tenendo conto anche di quello già appartenente alla corrispondente procura della Repubblica presso la pretura circondariale.

Art. 4.

1. I magistrati già assegnati alle preture, con sede di servizio in un comune compreso nella circoscrizione del tribunale di Giugliano, entrano di diritto a far parte dell'organico del predetto tribunale.

2. L'assegnazione prevista dal comma 1 del presente articolo non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, nè costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 5.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura dei posti di organico del tribunale di Giugliano e della procura della

Repubblica presso lo stesso tribunale, non coperti mediante le assegnazioni previste dal medesimo articolo 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. I magistrati, già titolari dei posti di consigliere pretore dirigente e di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Napoli possono dichiarare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la loro disponibilità al trasferimento, rispettivamente, ai posti di presidente e di procuratore della Repubblica presso il tribunale di Giugliano.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1, i magistrati già titolari di posti di consigliere pretore presso la pretura circondariale di Napoli o dei posti di presidente di sezione presso il tribunale di Napoli, eventualmente soppressi, ed i magistrati titolari dei posti di procuratore aggiunto presso la predetta pretura circondariale possono dichiarare la loro disponibilità al trasferimento, rispettivamente, ai posti di presidente di sezione o di procuratore aggiunto del tribunale di Giugliano.

3. Il Consiglio superiore della magistratura provvede al conferimento dei posti indicati nei commi 1 e 2 nel termine e con l'effetto previsti dall'articolo 5, mediante trasferimento dei magistrati che hanno dichiarato la disponibilità e, per i posti residui, mediante conferimento in base alle procedure ordinarie.

Art. 7.

1. Il personale amministrativo, appartenente alle qualifiche funzionali in servizio presso le soppresse sezioni distaccate della pretura circondariale comprese nel circondario del tribunale di Giugliano, è assegnato a tale tribunale.

Art. 8.

1. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo, non coperto mediante le assegnazioni previste dall'articolo 7, si provvede mediante trasferimento, nell'ambito dello stesso distretto, del personale già in servizio presso il tribunale e la pretura circondariale di Napoli e presso le procure della Repubblica presso il tribunale e la pretura circondariale predetti che ha espresso la propria disponibilità e, quanto ai posti residui, con le ordinarie procedure di trasferimento.

2. I trasferimenti in ambito distrettuale sono disposti dal presidente della corte d'appello, quanto al personale già in servizio presso i tribunali e le preture, e dal procuratore generale presso la corte d'appello, quanto al personale già in servizio presso le procure della Repubblica, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia previsto dall'articolo 3, con effetto dalla data di efficacia del decreto stesso.

3. Nei trenta giorni successivi al termine indicato nel comma 2 il Ministro di grazia e giustizia provvede ai restanti trasferimenti.

Art. 9.

1. L'istituzione del tribunale di Giugliano non determina modifiche della competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i procedimenti penali nei quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

Art. 10.

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le sezioni distaccate delle preture circondariali di Napoli comprese nella circoscrizione

del tribunale di Giugliano sono definiti da tale tribunale o dall'ufficio del pretore mantenuto in funzione presso di esse per la definizione di procedimenti ai quali continuano ad applicarsi le norme anteriormente vigenti.

2. I procedimenti indicati nel comma 1 sono trattati nella sezione distaccata di tribunale istituita nello stesso comune della soppressa sezione distaccata della pretura circondariale. Se nello stesso comune non è istituita una sezione distaccata di tribunale, i procedimenti sono trattati nella sede principale.